

N. 374

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante modifiche al testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 gennaio 2026)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D176/26

Roma, 09/01/2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, concernente regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriari

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, PER L'INCREMENTO DEL CONTINGENTE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

La modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 è volta a dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del d.l. n. 25/2025, che, nell'incrementare le disponibilità finanziarie dei capitoli su cui grava il pagamento delle indennità di diretta collaborazione del personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di 600.000 euro per il 2025 e di 1.200.000 euro a decorrere dal 2026 consente all'Amministrazione di incrementare:

- a. l'indennità di diretta collaborazione, ferma al 2003, a fronte di un incremento medio dei trattamenti economici di più del 25% al personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione;
- b. di ulteriori 24 unità il contingente del personale non dirigenziale facente parte del contingente di diretta collaborazione che porta il contingente totale a 160 unità.

Ciò a fronte della radicale rivisitazione organizzativa imposta dagli straordinari impegni dettati dal particolare contesto internazionale, che necessita, anche a seguito dell'introduzione con il d.P.C.M. n. 99 del 2024 di due nuovi uffici di diretta collaborazione, di indispensabili e urgenti correttivi normativi che accompagnino il processo di cambiamento. In particolare, la presente modifica al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:

- all'articolo 1 rende effettivo l'incremento di n. 24 unità, modificando, a fronte dell'incremento finanziario disposto dalla norma, il numero del contingente del personale della diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 da n. 136 a n. 160 unità. Trattasi di personale non dirigenziale: a dimostrazione di ciò non subiscono incrementi i contingenti (rientranti nel numero di 136, ora 160 unità) di personale dirigenziale militare e civile disciplinati ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 (13 colonnelli e 9 dirigenti civili di seconda fascia);
- all'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

SCHEMA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, PER L'INCREMENTO DEL CONTINGENTE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

La modifica regolamentare non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri sono stati già autorizzati e coperti in occasione della loro previsione al livello primario L'incremento è disposto, infatti, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già disponibili a legislazione vigente, così come incrementate dal decreto-legge 25/2025 senza determinare incrementi degli organici. In particolare, il costo annuo per il pagamento dell'indennità di diretta collaborazione di 24 unità ammonta a 486.432 euro, determinato come di seguito:

MODIFICA DPR 90/2010 -INCREMENTO 24 UNITA' TABELLARI			
Personale Militare/Civile Grado/Qualifica	Indennità annua lorda Dip. rideterminata (valore pro-capite)	Indennità annua lorda rideterminata (spesa totale- lordo dipendente)	Indennità annua lorda rideterminata (spesa totale-lordo Stato)
	A		
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti Area 3 - F4/F5/F6/F7	€ 20.268,00	€ 486.432,00	€ 645.495,26

Di seguito sono indicati gli oneri per l'anno 2025 (ipotizzando l'entrata in vigore delle modifiche dal 1° dicembre 2025):

Personale Militare/Civile Grado/Qualifica	Impegno di spesa rideterminato (valore mensile lordo Dip. pro-capite)	Indennità lorda rideterminata (spesa totale-lordo dipendente)	Indennità lorda rideterminata (spesa totale-lordo Stato)
	- dicembre 2025 -	- dicembre 2025 -	- dicembre 2025 -
	A		
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti Area 3 - F4/F5/F6/F7	€ 1.689,00	€ 40.536,00	€ 53.791,27

Il differenziale delle risorse previste dal decreto-legge 25/2025 (e non utilizzate per l'incremento delle 24 unità) sarà destinato all'incremento dell'indennità di diretta collaborazione del personale del contingente già destinatario della stessa.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, PER L'INCREMENTO DEL
CONTINGENTE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA
DIFESA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 7 e 20;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l'articolo 14, comma 6-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, che prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 136 unità;

Ritenuta la necessità di dare attuazione all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica di ventiquattro unità di personale non dirigenziale;

Informate le organizzazioni sindacali con lettera prot. n.;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato n., espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1



(Incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «in 136 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «in 160 unità.».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *h*), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione*», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Roma, **15SET 2025**

Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma, **15SET 2025**

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Titolo del provvedimento: Schema del decreto del presidente della repubblica recante “*Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l’incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione*”.

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento è adottato a mente dell’articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, laddove si prevede che l’incremento della dotazione finanziaria dei capitoli su cui grava l’indennità di diretta collaborazione del personale fino al grado di tenente colonnello.

L’intervento è coerente con il programma normativo del Governo: in un contesto internazionale altamente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione e i livelli di specializzazione nell’esercizio delle funzioni complesse sono altissimi e imprescindibili, il potenziamento del supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa tutela l’efficacia e la prontezza delle risposte che l’Amministrazione della difesa è chiamata a fornire, in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, in particolare il Libro primo, titolo II, capo I *Uffici di diretta collaborazione con il ministro e organismo indipendente di valutazione della performance*, articolo 17 *Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione*.

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, in particolare l’art. 7-*ter* *Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa*, comma 1, che prevede l’incremento di venti unità di personale del contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

D.P.C.M. 20 giugno 2024, n. 99 recante *Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa*, in particolare l’articolo 1, comma 1, lett. *f*), n. 1), che aggiorna il contingente di personale in diretta collaborazione a 136 unità, in funzione del già citato potenziamento degli Uffici di cui trattasi operato con l’articolo 7-*ter* del decreto legge n. 44 del 2023.

Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l’articolo 14, comma 6-*bis*, che prevede, per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all’incremento dell’efficienza dell’attività e dei servizi, l’incremento della dotazione finanziaria destinata all’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 19,

comma 11 (da destinare in parte al personale di cui al citato art. 17, comma 1), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento modifica l'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 per rendere effettivo l'incremento di n. 24 unità, modificando, il numero del contingente del personale non dirigenziale della diretta collaborazione da n. 136 a n. 160 unità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento del Ministero della difesa, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa come dettagliato nella Parte I, numero 3.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro
UFFICIO AFFARI PERSONALE CIVILE

Allegati: 1

00187 Roma, Via XX Settembre, 8
PEC: udc@postacert.difesa.it

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Alle

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

LORO SEDI

^^^ ^^^ ^^^

Si invia in allegato, per opportuna informazione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
dott. Francesco RAMMAIRONE

DIRAMAZIONE INTERNA:

Ufficio Legislativo

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 novembre 2025

NUMERO AFFARE 01093/2025

OGGETTO:

Ministero della difesa - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 51135 del 5 novembre 2025, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Antimo Prosperì.

Premesso

1. L'Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha chiesto, con nota prot. n. 51135 del 5 novembre 2025, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto indicato in oggetto. Alla nota sono allegati:

- a) la relazione controfirmata dal Ministro;
- b) lo schema di decreto;
- c) la relazione illustrativa;
- d) la relazione tecnica munita del “*visto*” della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) la dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), con il “*visto*” dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- f) l'analisi tecnico-normativa (ATN);
- g) i concerti rilasciati, d'ordine dei rispettivi Ministri, dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;
- h) l'atto dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri con cui si attesta che il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'8 ottobre 2025, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto in oggetto;
- i) la nota con la quale è stata resa l'informativa alle organizzazioni sindacali del personale civile del Ministero della difesa.

2. Nella relazione illustrativa il Ministero rappresenta che la modifica proposta al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, si rende indispensabile a causa degli straordinari impegni dettati dal particolare contesto internazionale, che hanno determinato una importante revisione organizzativa.

In particolare si precisa, sempre nella relazione illustrativa, che lo schema in esame è volto a dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025, che, incrementando le disponibilità finanziarie dei capitoli su cui grava il pagamento delle indennità di diretta collaborazione del

personale non dirigenziale (fino al grado di tenente colonnello) degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di 600.000 euro per il 2025 e di 1.200.000 euro a decorrere dal 2026, consente all'Amministrazione di aumentare:

- a) l'indennità di diretta collaborazione, ferma al 2003, a fronte di un incremento medio dei trattamenti economici di più del 25 per cento al personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione;
- b) di ulteriori 24 unità il contingente del personale non dirigenziale facente parte del contingente di diretta collaborazione che porta il contingente totale da 136 a 160 unità.

3. Lo schema di decreto è stato predisposto al fine di dare attuazione all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante *«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale stabilisce che: *« Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026»*.

4. Lo schema di regolamento si compone di due articoli: art. 1, rubricato *«Incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione»*; art. 2, intitolato *«Clausola di invarianza finanziaria»*.

Lo schema è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e del documento di analisi tecnico-normativa.

Per quanto concerne l'AIR, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della

difesa ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo schema in esame non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. In ordine ai profili finanziari dell'intervento normativo, nella relazione tecnica si rappresenta che:

- la modifica regolamentare non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli oneri sono stati già autorizzati e coperti in occasione della loro previsione al livello normativo primario, in quanto l'incremento è disposto nell'ambito delle dotazioni finanziarie già disponibili a legislazione vigente, così come incrementate dal decreto-legge n. 25/2025 senza determinare incrementi degli organici;
- il costo annuo per il pagamento dell'indennità di diretta collaborazione di 24 unità ammonta a 486.432 euro, determinato come specificato nella relazione stessa; il differenziale delle risorse previste dal decreto-legge n. 25/2025 (e non utilizzate per l'incremento delle 24 unità) sarà destinato all'aumento dell'indennità di diretta collaborazione del personale del contingente già destinatario dell'indennità medesima.

La relazione tecnica è stata verificata con esito positivo dalla Ragioneria generale dello Stato.

6. Nel documento di analisi tecnico normativa si evidenzia quanto segue:

- a) l'intervento è coerente con il programma normativo e con la politica generale del Governo e - in un contesto internazionale altamente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione e i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse sono alti e imprescindibili - si rende necessario per il potenziamento del supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa a tutela dell'efficacia e della prontezza

delle risposte che l'Amministrazione della difesa è chiamata a fornire;

b) le fonti normative di riferimento sono costituite:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare dall'art. 17 (*Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione*);

- dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, e in particolare dall'art. 7-ter (*Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa*), comma 1, che prevede l'incremento di venti unità di personale del contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- dal d.P.C.M. 20 giugno 2024, n. 99 recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della difesa, e in particolare dall'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1), che aggiorna il contingente di personale in diretta collaborazione a 136 unità;

- dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, dal citato comma 6-bis dell'articolo 14.

7. Con nota in data 29 settembre 2025 lo schema di decreto è stato inviato alle organizzazioni sindacali del personale civile del Ministero della difesa, le quali alla data del 5 novembre 2025 di richiesta del presente parere non hanno fatto pervenire osservazioni.

Considerato

8. Con il decreto in oggetto l'Amministrazione provvede, dunque, a dare attuazione ad una norma di livello primario.

In proposito, occorre preliminarmente osservare che il decreto in esame si inquadra nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che le *«Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato 'regolamento', emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 5; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice»*.

Pertanto, il provvedimento regolamentare si configura come novella al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con il quale è stata data attuazione al citato art. 1, comma 2, del codice dell'ordinamento militare.

9. Va, inoltre, rilevato che il sopra citato art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, contiene norme di incremento della dotazione finanziaria destinata all'erogazione di indennità a favore del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione.

L'Amministrazione, quindi, nell'attuazione delle citate disposizioni ha effettuato una scelta di merito, in quanto, a fronte di una norma di finanziamento destinato al pagamento di indennità, ha optato per la finalizzazione di una quota consistente (pari a euro 486.432 annui) di tali coperture di bilancio, *a decorrere dall'anno 2026* (ossia a regime), all'aumento, in via permanente, del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione e, per la quota rimanente di finanziamento, all'incremento delle predette indennità.

Infatti l'Amministrazione, nell'attuazione di una disposizione di portata finanziaria come il citato art. 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 25/2025, avrebbe potuto destinare i relativi fondi o in maggior misura o totalmente all'aumento delle predette indennità o all'aumento di un numero minore di 24 unità del contingente del personale della diretta collaborazione.

10. Con riguardo ai profili formali e procedurali, la Sezione deve richiamare quanto

già osservato con il precedente parere n. 772 del 17 giugno 2024 e in altri pareri (cfr. pareri n.1229/2023, n. 1254/2023 e n. 446/2024) relativamente al “*formale concerto*” dei Ministri interessati resi “*d’ordine del Ministro*”, dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze e dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

Al riguardo è stato chiarito che “l’ordine non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall’autorità che lo impartisce al soggetto ricevente, laddove essi, come nel caso in rilievo, siano qualificabili come giuridicamente personali”. Come già osservato, si tratta formula di dubbia adeguatezza giuridica del prescritto apporto codecisionale reso in forma non argomentata e priva, anche sotto il profilo formale, di traccia di una valutazione specifica e contestualizzata (cfr. pareri n. 1353/2023 e n.1229/2023).

10.1 Occorre, inoltre, evidenziare come la relazione predisposta per chiarire e illustrare, nei tratti essenziali e qualificanti, i *termini*, le *modalità* e le *ragioni* della prefigurata “*organizzazione*” e “*disciplina*” degli uffici (cfr. articolo 17, comma 4-*bis* legge 23 agosto 1988, n. 400) risulti formulata, nel suo complesso, in modo scarno e sintetico.

Sul punto, si richiama, in via generale, quanto più volte segnalato (cfr. pareri n. 2213/2018; n. 2862/2019 e n. 1254/2023) circa l’esigenza che le relazioni illustrative “diano compiutamente conto delle finalità dei provvedimenti normativi, nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati per conseguirle”.

Le predette considerazioni di genericità e eccessiva sinteticità valgono anche con riguardo all’analisi tecnico-normativa.

10.2 Relativamente alla dichiarazione di esclusione dall’AIR, si prende atto che il Ministero, con nota firmata dal Capo dell’Ufficio legislativo, indirizzata al DAGL, ha affermato che il provvedimento “non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Come è noto, nella “Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della

regolamentazione”, adottata con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018, tra le cause di esclusione dall'AIR si fa riferimento ai “provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino” (paragrafo 4.2.1, lettera h), per i quali, in considerazione del loro contenuto di natura prettamente organizzativa, la relativa elaborazione rientra nella fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Al riguardo, anche se il procedimento seguito appare formalmente corretto, tuttavia la Sezione ritiene di ricordare, in linea generale, che l'obiettivo dell'AIR è quello di fornire al decisore “un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo”, per cui “è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni” (art. 2, comma 3, d.P.C.M. n. 169/2017).

10.3 Premesso quanto sopra, considerato anche che con il provvedimento in discorso, come già evidenziato nel precedente punto 9, l'Amministrazione ha operato una specifica scelta di carattere sostanziale (con l'aumento in modo stabile del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione) nell'attuazione di una norma di natura finanziaria, la predetta documentazione a corredo dello schema normativo proposto avrebbe potuto contenere ulteriori elementi e dati a chiarimento e a supporto della scelta adottata.

11. Venendo all'articolo 1 dello schema di decreto, si segnala che al primo rigo occorre sostituire le parole “*In conformità alle disposizioni*” con le seguenti “*Per le finalità*”; ciò in quanto, come sopra rilevato, l'Amministrazione con lo schema di decreto in esame non si è limitata a dare una mera esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25/2025 ma ha effettuato una scelta di merito, utilizzando una parte cospicua delle risorse per l'aumento strutturale del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione.

12. Con riguardo, infine, alle osservazioni di *drafting*, nel preambolo:

- al sesto “*Visto*”, in luogo delle virgolette basse doppie (cc.dd. francesi) vanno utilizzate, per uniformità tipografica, le virgolette alte doppie (cc.dd. italiane);
- al “*Ritenuta*”, in luogo della parola “*necessità*” è preferibile utilizzare “*esigenza*”, in quanto il sinonimo “*necessarie*” è usato al rigo successivo, e dell’espressione “*ventiquattro*”, il numero “24”, in analogia con quanto previsto all’articolo 1 dello schema e all’articolo 17, comma 1 del d.P.R. n. 90 del 2010, oggetto di modifica.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Antimo Prosperi

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci